



N° 12/2015 Conc.
Prev.
N° 309/2015 R.F.P.

IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice relatore
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

del concordato preventivo n. 12/2015 presentato da Musso s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Musso Giuseppe, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Cagno e Edoardo Cagno come da delega in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 16

per le seguenti ragioni.

Allo scopo di illustrare l'*iter* procedimentale relativo alla domanda di concordato preventivo indicata in oggetto, è opportuno ricostruire le fasi salienti della procedura.

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, 1. fall., depositato in data 17.12.2015, la Musso s.r.l. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo depositando un ricorso attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, con proposta di carattere liquidatorio incentrata sulla cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio dell'istante. In particolare, il piano concordatario originario prevedeva il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati e il pagamento dei creditori chirografari nella misura stimata del 28%, entro un termine di circa due anni dall'omologa. A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti: copia della determina dell'amministratore unico autenticata da Notaio del 7.6.2016; relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; piano di concordato; relazione del professionista attestatore, dott. Maurizio Gili, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, 1. fall.; integrazione e modifica del contratto di affitto di ramo d'azienda, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale depositato il 15.7.2016.

Con decreto del 5.10.2016, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo. La data per l'adunanza dei creditori, originariamente prevista per il giorno 14.2.2017, è stata, per giustificati motivi, differita al 4.4.2017.

Con la relazione del 17.2.2017 depositata ai sensi dell'art. 172, 1. fall., i commissari giudiziali hanno evidenziato che all'esito della valutazione dell'attivo dagli stessi effettuata, dell'adeguamento delle poste passive, della correzione dei fondi rischi e dell'appostamento del fondo rischi in prededuzione, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, anche nello scenario ottimistico, era ragionevolmente da determinarsi nella percentuale del 17,14%, inferiore quindi alla soglia prevista dall'art. 160, u.c., 1.f.



In data 23.3.2017 la ricorrente, preso atto della relazione dei commissari, ha quindi provveduto a integrare la proposta iniziale formalizzando la disponibilità del sig. Giuseppe Musso ad alienare un ulteriore immobile di sua proprietà per aumentare l'attivo concordatario.

Con relazione integrativa ex art. 172 l.f. depositata in data 19.5.2017 i commissari, dopo aver aggiornato la valutazione sia dell'attivo (tenendo conto soprattutto del valore dell'ulteriore immobile messo a disposizione dal sig. Giuseppe Musso) sia del passivo concordatario, hanno rideterminato la presumibile percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari indicandola, nello scenario ottimistico, in misura pari al 22,05%.

All'adunanza dei creditori, che dopo un ulteriore differimento si è tenuta in data 4.7.2017, i commissari hanno dato atto che erano già pervenute manifestazioni di voto favorevole all'approvazione del concordato espresse da creditori portanti crediti chirografari per complessivi Euro 39.767,86 e che era stato espresso un solo voto contrario; nei successivi venti giorni sono pervenuti ulteriori voti favorevoli per un importo complessivo di crediti pari a € 1.236.582,90 e nessun voto contrario. La maggioranza richiesta è stata così raggiunta come risulta dalla comunicazione finale dell'esito del voto del 27.7.2017.

Ne è conseguita la dichiarazione di approvazione del concordato da parte del Tribunale, con contestuale fissazione per il giorno 23.11.2017 dell'udienza per l'omologazione. Il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato alla ricorrente e notificato, a cura di questa, al creditore dissenziente ed ai commissari giudiziali. I commissari giudiziali hanno espresso parere favorevole all'omologazione del concordato.

Tutto ciò premesso, all'esito dell'udienza indicata del 23.11.2017, sentita la società in concordato, i commissari giudiziali e verificata la regolarità della comunicazione della data di udienza ai creditori legittimati a presentare opposizione, verificato che nessun creditore è comparso, il Tribunale rileva quanto segue.

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto.

Rilevato, infatti, che non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati, ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori, come già operata.

Si evidenzia, inoltre, che l'omologa del concordato preventivo appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò si osserva alla luce delle considerazioni formulate dai commissari giudiziali e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Dal momento che il concordato consiste nella cessione di beni ed attività della società proponente, si rende necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l. fall.

Quanto alle modalità con cui il liquidatore deve dar corso alla liquidazione e alle modalità con cui i commissari giudiziali devono sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma – rispettivamente – degli artt. 182, 1° co., e 185, l. fall.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 *ter*, l. fall. e 2487, lett. c), c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto, ai commissari giudiziali ed al comitato dei creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.



Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105–108 *ter*, l. fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

P.Q.M.

1) omologa il concordato preventivo proposto da Musso s.r.l.;

2) nomina liquidatore giudiziale il dott. Giovanni Michele Sibona, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà ai commissari giudiziali ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, a cura dei commissari, ai creditori;
- il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108*ter*, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere dei commissari giudiziali e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole dei commissari giudiziali, dandone al contempo informazione al giudice delegato;
- il liquidatore richiederà il parere dei commissari giudiziali e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia ai commissari giudiziali che procederanno alla sua comunicazione ai creditori;
- il liquidatore terrà informato i commissari giudiziali, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
- il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dai commissari giudiziali o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
- i commissari giudiziali sorveglieranno lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il loro motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terranno tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuteranno con il giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo dei commissari giudiziali;
- il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dai commissari giudiziali;
- il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e



del grado dei crediti, vistati dai commissari giudiziali e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; i commissari giudiziali procederanno quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;

- entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali e all'attestazione di questi ultimi circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi i commissari giudiziali provvederanno alla comunicazione del rendiconto ai creditori;

- il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore e per i commissari giudiziali solo a seguito dell'attestazione dei commissari giudiziali indicata al punto precedente;

- resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

- riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;


3) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l. fall. e comunicato alla debitrice, al liquidatore e ai commissari giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 19.12.2017

Il giudice estensore
Marco Bottallo



Il Presidente
Paolo Rampini



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 22/12/2017
IL CANCELLIERE

